

si potrebbe dunque chiedere se la contrapposizione 'comune' — 'speciale' non sia idonea anche a identificare la realtà qui configurata come un terzo dato.

¹⁰ Sopra, nt. 4. ¹¹ Sta a confermarlo una riflessione sugli eventi che hanno contraddistinto questi anni: guerre, crollo di regimi e crisi di ideologie. ¹² Con ciò si intende (58) ogni organizzazione sociale indipendente da qualsivoglia potestà umana, senza però precisare se si tratti di potestà individuale o di gruppo (e certo, se si aggiungesse 'di gruppo', si potrebbe arrivare al paradosso di una società senza società).

¹³ Giustamente si distingue (59) 'autoritativo' da 'autoritario', ma talvolta non si tiene conto (cfr. 60, 62) della scelta fatta. ¹⁴ Sopra, nt. 7. ¹⁵ Sopra, nt. 13. ¹⁶ J. G. DROYSEN, *Istorica*, tr. Emery (Milano-Napoli 1966) 145 e 143; cfr. anche *ivi*, ad v. Fonti. ¹⁷ Vero è che, in rapporto al problema dello *ius publice respondendi*, Guarino scrive (406) che « il rilievo sociale dei principi affermati in suo nome toccava livelli quasi corrispondenti a quelli di una fonte di diritto ».

¹⁸ Cfr. da ultimo le indicazioni di F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del « diritto internazionale antico »* (Sassari 1991) 13 ss. ¹⁹ ZSS. 101 (1984) 4 nt. 10. ²⁰ Su ciò rinvio direttamente a E. BETTI, *Diritto romano* (Padova 1935) 9 s., 12; *Ist. d. dir. rom.* I² (Padova 1947) 6. Di recente, utili rilevazioni in G. MARINO, *Principi generali del diritto ordine giuridico e interpretazione*, in *Emilio Betti e l'interpretazione* a c. di V. RIZZO (Napoli 1991) 45 ss. ²¹ V. comunque, su Cic. *de re p.* 1.25.39, *ivi*, 26 e cfr. 454. ²² In proposito v. *Normazione* cit. 358 s. Aggiungo qui che il discorso pomponiano dà anche base testuale, dal punto di vista del diritto romano, al rilievo critico (BETTI, *Diritto romano* cit. 10 nt. 2) contro il salto logico di origine neokantiana « che qualifica con la categoria del 'dover-essere' tutti in genere i valori dello spirito » e considera « metagiuridico » il « problema dei rapporti tra 'forza' (autorità) e 'diritto', tra diritto e fatto » (*ivi*, 10).

²³ V. nt. precedente. ²⁴ G. NOCERA, *Il binomio 'publicum'-'privatum' nella storia del diritto* (Napoli 1989) 170 s., cfr. 167 ss. ²⁵ È da rilevare che in nessuno dei correnti dizionari latini viene dato per *positio* il significato di 'divisione'. Questo è invece il valore che, proprio per D. 1.1.1.2, viene proposto, direi, abusivamente, da HEUMANN-SECKEL, 9^a ed., sv. *positio* 4. ²⁶ Come giustamente fa GUARINO, *Ord.* cit. 399 s.

TAGLIACARTE.

1. La caduta del muro di Berlino nel 1989 e la successiva dissoluzione dell'Unione Sovietica e del suo impero nell'Europa orientale hanno determinato legittima soddisfazione in coloro che a questo stato di cose erano dall'inizio o erano poi diventati, in virtù di concezioni o di sentimenti di varia estrazione, più o meno nettamente contrari. In altri, molti altri, che contrari non erano od erano addirittura favorevoli, gli avvenimenti del biennio 1989-1991 hanno provocato talvolta dispiacere o sdegno, talaltra, anzi nella maggioranza dei casi, imbarazzo e inquietudine. I molti esponenti di quest'ultima categoria ben di rado hanno tirato i remi in barca, si sono rintanati sotto la tenda, hanno insomma dignitosamente svincolato verso i sobborghi. Portati da loro incontenibili inclinazioni ad essere duttili e obbedienti, essi hanno voltato accuratamente gabbana e già se ne trovano qua e là alcuni esem-

plari, dalle esemplari facce di bronzo, che sfilano, come se nulla fosse, sotto diverse bandiere. Per chi ha una certa età, come me, il fenomeno è tutt'altro che nuovo. Tutt'altro che nuovo, ma non perciò meno squallido. Personalmente, ne sono stato buon testimone nell'immediato secondo dopoguerra, allorché il regime fascista era ormai morto e sepolto. Tutti (o quasi) sedicenti antifascisti, democratici inflessibili, se non addirittura reduci improbabili dalla così detta « resistenza », e tutti nuovamente pronti, dopo un frettoloso lavaggio, a « credere, obbedire, combattere » (secondo il noto motto di altri tempi) al servizio di altri ideali, non importa di che colore, purché aventi corso legale nello stato. Ebbene, sarò franco. Anche se le mie reazioni non hanno nulla a che vedere con il disgusto e con lo sdegno, ma tutt'al più se la fanno col divertimento e col sorriso, un fenomeno vagamente analogo a quello dianzi descritto va verificandosi, da qualche anno a questa parte, nell'ambiente dei giusromanisti da quando è venuto meno l'impegno (che indubbiamente è stato spesso, nel passato, eccessivo) dello studio critico-interpolazionistico delle fonti. Come se fosse caduto il « muro », come se il cupo impero marx-stalinista fosse crollato, come se d'improvviso si fossero dissolte le superiori direttive. Studiosi che in altri tempi scoprivano interpolazioni a destra e a manca, attribuendole tutte alla solerzia instancabile di Triboniano, hanno smesso totalmente, dico totalmente, questo loro procedere di una volta e spiegano qualunque testo, anche il più contorto e deforme, col ricorso ad espedienti giustificativi tanto tortuosi e ridicoli, da fare dei celebrati giuristi preclassici e classici dei retori verbosi o addirittura degli sciocchi. Non solo. Siccome carta canta e la loro produzione a stampa anteriore alla caduta del muro rimane, alcuni di essi non è che recitino onestamente l'atto di contrizione o di abiura, ma si giustificano dicendo, con somma ingenuità, che i tempi sono cambiati e che pertanto disciplinatamente si adeguano. Controllare questo mio rilievo è assai facile. Ma è altrettanto facile essere indotti a concludere, se il mio rilievo è esatto, che vi sono tra noi giusromanisti di sola etichetta, spesso anche intelligenti, ai quali importa di scrivere libri, ma non di fare la storia. Giusromanisti, direi, dello stampo di quel famoso abate Vertot (René, 1655-1735), il quale, avendo finito di stendere un'opera molto elaborata su non so quale assedio, fu avvertito da altri studiosi che relativamente a quell'assedio erano stati scoperti nuovi documenti. Replicò loro tranquillo: « Mon siège est fait ». [A. G.]

2. In D. 7.6.5 pr. Ulpiano, con riferimento all'opposizione esercitata dal proprietario della cosa nei confronti di chi si comporti come usufruttuario della stessa, afferma che *de suo iure, non de alieno quemque agere oportet*: parole con le quali egli sottolinea il concetto che il *dominus rei* non deve sostenere processualmente di essere in quanto tale anche *usufructuarius*, ma deve sostenere che il *dominus* è lui e che l'avversario ha agito *invito se*. Da questo spunto, attribuibile anche a Giuliano, prende le mosse Alessandra Bignardi (B. A., « *De suo iure agere oportet* ». *Contributo allo studio di una « regula iuris »* [Milano, Giuffrè, 1992] p. VI-236) per un riesame, particolarmente attento ai problemi della struttura formulare, sia della materia dell'usufrutto (p. 1 ss.), sia della materia delle servitù (p. 79 ss.), sia della

materia della denuncia di nuova opera (p. 155 ss.). « Considerazioni conclusive » a p. 225-227. [L.M.].

3. Trentaquattro amici e ammiratori, prevalentemente tedescoquanti, hanno messo insieme una interessante raccolta di studi in onore di G. Wesener (AA.VV., « *Vestigia iuris Romani* ». *Festschrift für Gunter Wesener* [Graz, Leykam Verlag, 1992] p. IV-551). Si tratta di saggi non tutti esclusivamente romanistici, ma in parte dedicati all'evoluzione giuridica successiva, sino ai testi di legge odiernamente vigenti. A puro titolo mio esistenziale, raccolgo, tra gli altri, lo spunto offerto da M. Pennitz (p. 331 ss.) a proposito della scettica domanda posta da Joachim Georg Darjes, sulla fine del diciottesimo secolo: « *Wie kann man es von einem teutschen Bauern fordern, dass er das ius Romanum beobachte?* ». Da questo e da analoghi interrogativi sono derivate le codificazioni, le leggi organiche ed i testi unici oggi diffusi, con rigoroso accantonamento del diritto romano, in quasi tutto il mondo. Tuttavia l'inferiorità del contadino, dell'operaio, dell'artigiano, del medio borghese e, perché no?, anche dell'uomo di elevata cultura di fronte al compito di capire la legislazione vigente non è, purtroppo, venuta meno per effetto dell'introduzione dei codici e della diffusione delle leggi scritte in lingua corrente. Al contrario, in taluni casi essa è stata forse accresciuta dal linguaggio disordinato e privo di rigore (talvolta addirittura manicomiale) delle leggi stesse, nonché dall'affrettato insalsicciamento in esse di elementi di diversa estrazione storica e sociale (con preferenza per i riveriti diritti anglosassoni). È vero che i giuristi, i giudici e gli avvocati nel mondo moderno non mancano. Ma, istruiti come vengono in molte moderne università, sono essi in grado di dare tutti un adeguato sostegno al « contadino » che si reca nei loro studi a chiedere aiuto per muoversi entro la selva tropicale delle leggi vigenti? Temo di no. Ed è perciò che mi dico talvolta: vuoi vedere che, tra qualche secolo, la risposta negativa a questa domanda indurrà i nostri posteri a ripristinare, al grido di « *Windscheid Windscheid* », la vigenza del diritto romano? [A.G.].

4. *L'estensione al garante delle eccezioni del debitore principale nel diritto romano classico* (Torino, Giappichelli, 1992, p. 159). Il titolo di questo accurato saggio di Vincenzo Mannino fa intendere non solo l'oggetto della ricerca (salvo la limitazione della stessa alle così dette garanzie stipulatorie), ma anche la difficoltà del compito che l'a. si è assunto di affrontare: difficoltà costituita dalla grande varietà delle soluzioni prospettate nei singoli casi dalle fonti raccolte nel *Corpus iuris*, e quindi dalla forte tentazione di ricorrere all'ipotesi interpolazionistica per giungere ad una ricostruzione coerente, se non addirittura unitaria, del sistema « classico ». Alla tentazione interpolazionistica il M. resiste validamente, ma con un impegno diverso da quello del radicale rigetto *a priori* delle molte e acute suggestioni che emergono dalle ricerche di carattere esegetico-critico e del facile ricorso, oggi piuttosto di moda, ad argomenti di stampo curialesco per giustificare, o addirittura esaltare, tutto ciò che nelle fonti si legge. Quelle che a lui interessa mettere in luce sono le linee di tendenza della giurisprudenza classica (anzi soprattutto severiana), che sembrano in massima parte (egli dice) sostanzialmente genuine, e cioè puramente anticipatrici delle soluzioni postclassico-giustiniane. Considera-

zioni articolate, nel libro, in un'introduzione (p. 1 ss.), in un breve capitolo sulla « regola » della estensibilità delle *exceptiones* (p. 9 ss.), in un capitolo dedicato all'*exceptio pacti* (p. 31 ss.) e in un capitolo relativo alle altre eccezioni *rei cohaerentes* (p. 99 ss.). Le conclusioni a p. 143 ss. [A. R.].

5. Con la sincerità che mi distingue e che ritengo doverosa, confesso che mi ha lievemente sconcertato la lettura di un recente articolo di Andreas Wacke, *Zur Beweislast im klassischen Zivilprozess*, in *ZSS.* 109 (1992) 411 ss. Sono rimasto perplesso non di fronte alla tesi che il W. sposa, la quale è la dottrina tradizionale lucidamente difesa da Giovanni Pugliese in un articolo del 1956 (*L'onere della prova nel processo romano « per formulas »*, ora in *Scr. giur. scelti* 1 [1985] 177 ss.) ed accolto (tra gli altri) anche da me (*DPR.*⁹ [1992] n. 19.6.2). Non per questo, ma perché il tema è ridotto ad una controversia « Giovanni Pugliese versus Ernst Levy » e perché l'ipotesi avanzata a suo tempo (con molti punti interrogativi) dal Levy (*Beweislast im klass. Recht*, in *Iura* 3 [1952] 155 ss.), oltre ad essere criticata dal W. in maniera più radicale che dal riflessivo Pugliese, viene dallo stesso W. considerata quasi come superficiale ed ingenua, addirittura come una « falsche Lehre » che ha purtroppo contagiato un trattatista del livello del Kaser, mentre a sua spiegazione (non giustificazione però) altro il W. non sa addurre, se non lo « Schicksal » che tenne E. Levy per alcuni anni lontano, transfuga come era a Seattle U.S.A., dalla consultazione della trattatistica tedesca sulla « Beweislast ». Ora, a prescindere dal fatto che Seattle (Washington) era a quell'epoca una città di mezzo milione di abitanti dotata di un'importante università, a prescindere dal fatto che i trattati (o almeno i manuali) sull'onere della prova quanto meno nei diritti moderni si trovano dovunque e in tutte le lingue e sono tutti consapevoli del trito brocardo « *ei incumbit probatio* » con quel che segue, a prescindere dal fatto che certi vuoti di cultura elementare sono addirittura impensabili in uno scienziato della statura di Ernst Levy, io mi permetto di richiamare qui un ricordo personale. Il manoscritto dell'articolo del Levy fu uno degli ultimi che passarono per le mie mani prima che io lasciassi la condirezione di *Iura*. Il Grande Vecchio mi lasciò da un lato piuttosto dubbioso, ma dall'altro lato (quello immensamente più importante) mi rese ancora una volta profondamente ammirato della sua inesausta capacità di stimolo alla riflessione e della sua penetrante sensibilità nei confronti dell'applicazione, chiamiamola pure « volgare », del diritto. La regola « *ei incumbit probatio* » era certamente ovvia anche in diritto romano classico (tanto più che si collegava ad insegnamenti filosofici e retorici largamente diffusi), ma il potere di interrogatorio libero riconosciuto, allora come assai spesso (sia pur restrittivamente) oggi, al giudicante implicava nei fatti la possibilità che anche « *qui negat* » fosse costretto (e sia spesso costretto oggi-giorno) a dover provare, quanto meno in qualche particolare, il suo buon diritto. Nei trattati di diritto processuale questa apparente eresia difficilmente la si legge, ma chi ha esperienza di tribunali sa bene che essa è sempre in agguato tra le schermaglie e le pieghe di un processo vero. Il quale, come E. Levy anche in questa occasione ha splendidamente intuito, è cosa ben diversa da, come dire?, un « Professorenprozess ». [A. G.].

6. Franco Pastori ha portato a termine la sua fatica di narratore del diritto privato romano in una terza edizione, di dieci nutritissimi capitoli, del libro dal titolo *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto* (Milano, Cisalpino, 1992, p. 1070). L'opera nella sua precedente e non ancora completa edizione è stata presentata in questa rivista (36 [1990] 142 s.) da Antonio Guarino, alle cui parole di apprezzamento mi permetto qui di aggiungere una nota ulteriore: l'elogio della naturalezza con cui il diritto privato romano, pur essendo storicamente assegnato ai secoli ormai lontani che gli furono propri, viene esposto col tempo verbale al presente, facendone risaltare ancora più efficacemente la «vita», o meglio la sempre attuale vitalità come espressione del pensiero giuridico. Forse sarebbe stato opportuno un indice analitico finale e, più ancora, un ragguaglio bibliografico generale. Sarà per la prossima edizione. [V. G.].

7. Gli amici della facoltà giuridica di Firenze hanno reso omaggio a Paolo Grossi, ideatore e direttore dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, raccogliendo in volume, nel ventennale della fondazione della raccolta, le *Pagine introduttive* che egli ha premesso ai vari numeri (Milano, Giuffrè, 1992, p. V-159). L'occasione mi è lieta per esprimere, a nome di tutti noi di *Labeo*, la stima e l'ammirazione che nutriamo non solo per la personalità scientifica del Grossi, ma anche, e non meno, per le sue doti di interprete di temi culturali tra i più stimolanti e attuali, di animatore di libere ricerche agli stessi dedicate, di coordinatore di tali contributi in raccolte annuali di grande varietà di impostazione eppure di singolare coerenza stilistica. Se il parallelo del pastore non fosse troppo banale o, per altri versi, troppo esagerato, forse vi ricorrerei. Una cosa comunque è certa. Grossi non è di quei direttori burocratici che attendono alla scadenza i prodotti dei loro collaboratori e li mettono insieme, spesso senza leggerli, in un collettame merceologico cui danno il nome di rivista. Egli è invece, se la mia inesperta immaginazione di queste cose non mi tradisce, l'assiduo, cortese, paziente (e spesso, non senza qualche sforzo, diplomatico) amico e sodale, che si informa quasi ogni giorno di come va avanti il lavoro, con ciò, senza parere, sollecitandolo e evitando (preventivamente) le incongrue deviazioni e le polemiche asprezze. Deve trattarsi, penso, di una grossa fatica. Ma di una fatica, penso ancora, che in fondo riesce grata. Più grata ancora, se alla fine vi è qualcuno che se ne avvede. [A. G.].

8. A Callistrato ed alla sua opera, ma in particolare ai libri *de iure fisci* ed alla struttura del processo fiscale in età severiana, ha dedicato una fatica tutt'altro che esigua, e riversata in pagine di grande chiarezza espositiva, Salvatore Puliatti (P. S., *Il «De iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana* [Milano, Giuffrè, 1992, n. 173 delle Pubbl. Un. Messina] p. VI-406). Il libro, che merita una ben più diffusa «lettura», è diviso in cinque capitoli rispettivamente dedicati: ad un profilo di Callistrato (I, p. 1 ss.), all'opera *de iure fisci* nei suoi referenti di diritto sostanziale e di diritto processuale (II, p. 77 ss.), alle azioni del processo fiscale (III, p. 143 ss.), alla figura del delatore ed al regime relativo (IV, p. 259 ss.), alle funzioni dell'*advocatus Fisci* (V, p. 333 ss.). Quattro accuratissimi indici analitici chiudono (p. 369 ss.) il volume. [B. B.].

9. L'Istituto giuridico. A Cicu dell'Università di Bologna ha pubblicato in edizione anastatica gli scritti di Enzo Nardi apparsi in riviste e raccolte varie durante l'ultracinquantennale attività di ricerca e di insegnamento svolta, prevalentemente a Bologna, da questo insigne giurista (N. E., *Scritti minori* [Bologna, Forni, 1992] 2 tomi di p. 1523). È un vero peccato che manchi alla fine un indice delle fonti. I saggi, le note ed i necrologi (tre di numero, particolarmente accorati nella loro schiva sobrietà) concorrono, con i volumi che tutti ben conosciamo, nel mettere in risalto la varietà degli interessi, non solo giusromanistici, ma anche letterari e di riferimento moderno, che ha caratterizzato, unitamente ad una diligenza di indagine assai rara a trovarsi, lo studioso bolognese. [A. G.].

10. Leggendo, in *Iura* 39 (1988 ma 1991) 1-23, lo scritto di Mario Bretone, intitolato *La storia del diritto romano fra scienza giuridica e antichistica* (che vuol essere, ed è in sostanza, una recensione della *Römische Rechtsgeschichte. Erster Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, München 1988, di Franz WIEACKER), mi sono anzitutto un po' stupito (ma non è il solo esempio: cfr. in questa stessa rivista — *Labeo* 36 [1990] 383 ss. — il profilo dell'opera stessa 'intravisto' dal D'Ippolito), poiché non posso dimenticare che il maestro di Göttinga, partecipando al Convegno del «Circolo Toscano», dedicato all'insegnamento della storia del diritto romano (29-31 ottobre 1991), dopo averci lasciato credere di anticipare le proprie conclusioni nella prevista «*Rechtsgeschichte in itinere*», rinunciò alla parola, motivando il silenzio nella convinzione che ogni eventuale intervento — essendo ancor l'opera incompleta — sarebbe stato prematuro! Ma non posso rinunciare a rivolgermi con qualche rilievo, indispensabile 'per fatto personale', in questo mio «tagliacarte», al collega Bretone. Egli sa benissimo (l'ho scritto e l'ho detto, parlando di «autolesionismo romanistico» nei confronti di tutti coloro che, come il Bretone stesso, tendono di fatto a relegare lo studio storico del diritto romano nell'ambito della scienza antichistica, e cioè in un insegnamento più adatto alla facoltà di Lettere che a quella di Giurisprudenza, destinata a formare — oggi e sempre — i futuri operatori del diritto (e non già perché io non comprenda od apprezzi gli studi sul versante opposto al mio!), che io lo colloco «fra i più valorosi autori, orientati in senso riformista» (*Labeo* 35 [1989] 187 nt. 14). Ma dov'è mai che i futuri giuristi dovrebbero imparare la storia del diritto romano? Forse nell'opera didattica del Bretone, che — nonostante il suo titolo — è tutto meno che un manuale di «storia del diritto romano» per gli esordienti (cfr. GUARINO, *Labeo* 33 [1987] 369)? — Ciò premesso, caro Bretone, io le stringo cordialmente la mano, sperando che ella voglia doverosamente manifestare per me il medesimo rispetto e il medesimo riguardo, che io ho avuto sempre per lei. [A. BISCARDI].

11. Alle cure attentissime di O. Behrends, non meno che al suo gusto fuori del comune, dobbiamo essere grati per la pubblicazione, nel centenario della morte del grande maestro (19 settembre 1992), di un volume dal titolo: *Rudolf von Jhering, Beiträge und Zeugnisse* (Göttingen, Wallstein Verlag, 1992, p. 119 in quarto). In splendida veste editoriale, arricchita da numerose fotografie e illustrazioni anche a colori, concorrono ad illuminare qualche parte (non tutto) della eccezionale personalità

dello studioso germanico alcuni contributi biografici, relativi anche a maestri e amici del Jhering, primo dei quali è il breve, ma vibrante cenno dedicato dal Behrends al « Kampf » che l'Jhering ha combattuto da vivo e da morto per superare l'incomprensione dei tempi per lui (p. 8 ss.). Seguono (p. 61 ss.) testimonianze e notizie sui vari periodi di vita e di attività scientifica e didattica, sino al ventennio finale di Göttingen. In chiusura una piccola scelta di lettere ai familiari e di corrispondenza intrattenuta con i colleghi (p. 99 ss.). Fra le molte « curiosità », può destare interesse lo stemma che l'Jhering si fece fare nel 1872 in occasione del « von » (p. 73) e più ancora, forse, il « menu » del pranzo offertogli nel 1874 a particolare celebrazione dello *Spirito del diritto romano* (p. 79). Non vi è dubbio, a quest'ultimo proposito, che l'autore dello « Spirito » fu più che abbondantemente nutrito nel corpo. [A. G.]

12. Vincenzo Scarano Ussani ha raccolto, riordinato e integrato i suoi passati contributi in un volume intitolato *Le forme del privilegio, « Beneficia » e « privilegia » tra Cesare e gli Antonini* (Napoli, Loffredo, 1992, p. 189). Cinque i capitoli: il primo, dedicato all'evoluzione del termine *privilegium* verso il significato di beneficio concesso, in varie forme, da un *princeps civitatis* (p. 7 ss.); il secondo, relativo all'approfondimento di questa evoluzione semantica in relazione al diffondersi della prassi e del connesso concetto del « principe benefattore » (p. 27 ss.); il terzo, sul *testamentum militis* nell'età di Nerva e Traiano (p. 81 ss.); il quarto, sull'origine della *bonorum distractio ex senatus consulto* (p. 103 ss.); il quinto, sul tema del *privilegium exigendi* in rapporto all'ideologia della città negli anni di Marco Aurelio (p. 135 ss.). [M. D. P.]

13. Il fascinoso ed inesauribile tema di Costantino nei rapporti con il cristianesimo è stato ripreso, con mano maestra, da Jochen Bleicken (B. J., *Constantin der Grosse und die Christen* [München, Oldenbourg, 1992] p. VII-72). In poche ma dense pagine, dedicate ad Erich Burck, l'a. rivive gli avvenimenti anteriori e successivi alla battaglia ed alla visione del Ponte Milvio nel 312, suggerendo al lettore la difficoltà forse insuperabile di un problema forse mal posto: quelli di un Costantino tuttora essenzialmente politico oppure di un Costantino realmente convertito. [V. G.]

14. A Milano, in occasione di un « incontro di studio » (22-23 ottobre 1992), cui hanno contribuito con le loro relazioni e con i loro interventi vari romanisti anziani e giovani e di cui verranno pubblicati prossimamente gli *Atti*, i convenuti si sono trovati ad essere testimoni o partecipi, in una sola volta, di due gradite occasioni: da un lato, la preannunciata presentazione del primo volume degli scritti lasciati da Gaetano Scherillo (S. G., *Scritti giuridici, 1: Studi sulle fonti* [Milano, Cisalpino, 1992] p. 374); dall'altro, la non preannunciata e del tutto improvvisa offerta a Franco Pastori di una raccolta, di saggi pubblicati in suo onore dagli amici dell'Istituto romanistico milanese (AA. VV., « *Testimonium amicitiae* » a Franco Pastori [Milano, Giuffrè, 1992] p. VII-461). La personalità scientifica e umana di Gaetano Scherillo è stata illustrata con venerazione ed affetto dai suoi due allievi diretti: Franco Pastori, nel « ricordo » pubblicato alle p. 7 ss. degli *Scritti*, e Aldo

Dell'Oro, nell'analisi pronunciata ad apertura del convegno. Quanto a Pastori, che è persona estremamente schiva in materia di elogi, ha preso d'impeto la parola, per esprimere la soddisfazione dei presenti e sua personale, il piú vecchio, anche se non il piú autorevole, dei convegnisti: persona che (non per modestia, ma piú probabilmente per frivolezza senile) preferisce non essere qui nominata. [A. G.].

15. In elegante veste tipografica e con una « presentazione lucida e dotta di Lidia Storoni Mazzolani, è stata pubblicata la traduzione italiana di un memorabile saggio francese del 1967: Jean Marie ANDRÉ, *Mecenate. Un tentativo di biografia spirituale* (Firenze, Le Lettere, 1991, p. X-184). Pur se a titolo di riflesso (o talvolta di rifrazione), il libro chiarisce, come è noto, alcuni interessanti aspetti della personalità di Augusto. [A. R.].

16. Nella collana « Antiqua » (n. 63) Jean Philippe Lévy ha ripubblicato undici suoi saggi del periodo 1949-1985, in materia di prova nei diritti dell'antichità e particolarmente in diritto romano (L. J. Ph., *Autour de la preuve dans les droits de l'Antiquité* [Napoli, Jovene, 1992] p. XII-248): saggi notissimi, che si rileggono con piacere e profitto per la grande chiarezza del ragionamento e per la penetrante intelligenza con cui l'autore ha discusso argomenti particolarmente difficili. Precede una « nota introduttiva », mentre manca purtroppo un indice delle fonti. [A. G.].

17. Alla impossibilità « giuridica » della prestazione ha dedicato uno studio Francisco Cúena Boy (C. B. F., *Estudios sobre la imposibilidad de la prestación. La imposibilidad jurídica* [Valladolid, Universidad, 1992] p. 149). Il concetto dell'impossibilità giuridica è impostato nell'Introduzione (p. 9 ss.) ed analizzato, fattispecie dopo fattispecie, nel capitolo successivo (p. 39 ss.). Breve appendice (p. 137 s.) sul *pignus suae rei*. [A. R.].

18. *Humanior interpretatio*: il delicato indirizzo interpretativo dell'*humanitas*, con le sue piú o meno strette connessioni, ha costituito oggetto di una attenta indagine di Antonio Palma (P. A., « *Humanior interpretatio* », « *Humanitas* » nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi [Torino, Giappichelli, 1992] p. 224). L'indagine, piú precisamente concentrata sulla interpretazione giurisprudenziale e imperiale medio e tardo-classica, si apre con una introduzione di inquadramento (p. 1 ss.), cui fanno seguito tre capitoli: da Adriano agli Antonini (p. 19 ss.), l'età severiana (p. 47 ss.), le concezioni di *clementia* e di *caritas* (p. 175 ss.). [L. M.].

19. A cura di O. Behrends e di L. Capogrossi Colognesi, sono stati pubblicati, come n. 193 delle Abh. Ak. Wiss. Göttingen, gli atti di un ricco e interessante Simposio del 1988: *Die römische Feldmesskunst. Interdisziplinäre Beiträge zu ihrer Bedeutung für die Zivilisationsgeschichte Roms* (Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1992, p. 454). I contributi, che spaziano in tutti i rami della ricchissima materia con riguardo specialmente agli studi del sec. XX, costituiscono una silloge di altissimo valore, ulteriormente arricchita da indici analitici molto accurati. [V. G.].

20. Oliviero Diliberto, riprendendo e continuando i suoi precedenti studi in materia, ha pubblicato un primo volume di *Materiali per la palinogenesi delle XII tavole* (Cagliari, Valveri, 1992, p. 441). Premesso che, quando si parla di ricostruzione del cosí detto « codice » decemvirale, il realismo vuole che (cosí come ha chiarito

il Guarino) al massimo si possa mirare ai *Tripertita* di Sesto Elio, ed opportunamente precisato che l'opera eliana non è da ritenere a sua volta l'esempio primo ed unico di sistemazione delle leggi decemvirali cui abbiano guardato, in conformità tra loro, tutti gli autori successivi (cfr. p. 9 ss.), il D. ripartisce il materiale di cui disponiamo in testimonianze e commenti tecnico-giuridici (parte prima, p. 23 ss.) ed in testimonianze apportate dalle fonti erudite ed antiquarie del sec. II d.C. (parte seconda, p. 121 ss.). L'analisi paziente di questi elementi informativi induce l'a. a prospettare, nella parte terza del libro (p. 333), una sommaria e provvisoria (così egli tiene cautamente a puntualizzare) ipotesi ricostruttiva di un testo, del quale una sola cosa si può per ora affermare con qualche certezza: che non fu né esaustivo di tutta la materia giuridico-sacrale vigente nel sec. V a.C., né obbediente a rigorosi criteri sistematici anche lontanamente arieggianti a quelli moderni. L'interesse e l'utilità dell'opera del D. stanno forse proprio in questa «provvisorietà» della ricerca, quindi nella sua apertura sia a rettifiche ed approfondimenti, sia (sopra tutto) a molteplici ulteriori sviluppi. [B. B.].

21. Ricco non solo di interessanti relazioni, ma anche di acuti interventi, è stato il Convegno della Società di storia del diritto svoltosi ad Erice nel 1988 sul tema: «*Imprenditorialità e diritto nell'esperienza romana* (Palermo, 1992, p. 348). La lettura del volume relativo apre vasti orizzonti alla opportunità, sempre sostenuta dalla nostra rivista, di incontri tra storici del diritto romano e studiosi del diritto moderno allo scopo di illuminare, ciascuno dal suo punto di vista e tutti con seria attenzione alle esperienze degli altri, i problemi giuridici scaturenti dalla vita sociale. [V. G.].

22. La gigantesca raccolta di scritti su *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* (ANRW.) procede ormai da più di venti anni con ritmo inesausto sotto la guida di W. Haase, che degnamente è venuta ad accompagnarsi a quella intelligente ed energica di H. Temporini. Da segnalare, tra gli ultimi usciti, il primo tomo del vol. 2.26 (*Religion* [Berlin-New York, de Gruyter, 1992] p. XXVI-812), che fa seguito a molti altri volumi in materia di religione ed apre una serie (che comprenderà sei tomi) sul Cristianesimo precostantiniano. Una dettagliata descrizione degli argomenti trattati servirebbe a ben poco, forse a nulla: gli articoli della raccolta, nella loro impostazione espositiva e, ad un tempo, critica, sono tutti altamente interessanti e tutti grandemente utili agli studiosi dei complessi aspetti della società romana dei primi tre secoli della nostra era. Esclusivamente a titolo di assaggio, indicherò qui le pagine (741 ss.) dedicate da J.-P. Lémonon a Ponzio Pilato ed alle varie ambiguità della tradizione a lui relativa: ambiguità tra cui non ultima è quella della sua figura giuridica (*procurator Augusti* o *praefectus?*), che forse concorre a spiegare (come già sostenuto da molti) le ragioni riposte della sua famosa (vera o non vera) lavata di mani. [A. G.].

23. In sei brevi capitoli, più una essenziale bibliografia, si articola il primo libro scritto in lingua spagnola su uno dei cosiddetti storici minori di età augustea: J. M. ALONSO-NÚÑEZ, *La Historia Universal de Pompeio Trogo. Cordenadas espaciales y temporales* (Madrid, Ediciones Clásicas, 1992) pp. X-123. *Le Historiae Philippicae*

di questo gallo narbonese — opera in 44 libri che ci è nota dal florilegio (II-III secolo) di un certo M. Giuniano Giustino — ricevono qui una analisi condotta nel loro stesso interno. In primo luogo, il titolo, la struttura e la datazione; poi, i problemi relativi alla più tarda epitome; ancora, l'ambito geografico delle *Historiae*, la periodizzazione degli imperi universali dedotti nella narrazione, l'esame di alcune nozioni presenti nella trama storiografica (*fortuna* e *virtus*); infine, la valutazione complessiva della personalità dell'autore prescelto. Ciò che risulta alla fine della indagine, e malgrado che l'aggiornatissima letteratura, pur citata, sostanzialmente non venga discussa, è l'immagine di un autore antico assai diverso da quello tratteggiato in anni non lontani da altri studiosi: invece che uno storico ribelle e insofferente nei confronti della Roma di Augusto, un intellettuale di provincia in via di piena integrazione col regime, dotato di un proprio spessore culturale, generalmente in linea con il modo greco-romano di rappresentare la realtà. [E. D.].

24. Ho volutamente riservato un cenno speciale, stralciandolo dal capoverso teso alla segnalazione del volume offertogli dagli amici fiorentini, al denso e attentissimo articolo dedicato da Paolo Grossi alla rivalutazione (e per molti di noi alla rivelazione) dell'opera di François Géný (G.P., *François Géný e la scienza giuridica del Novecento* [1991], in *Pagine introduttive* [Milano, Giuffrè, 1992] 105 ss.). Sono pagine tutte da leggere, che ruotano intorno all'idea secondo cui « le droit ne domine pas la société, il l'exprime » e che illustrano come meglio non si potrebbe la persuasiva convinzione per cui, se vi fu in passato del « simplisme » nella credenza di tutto poter risolvere alla luce della ragione giusnaturalistica, altrettanto semplicismo alligna al giorno d'oggi nella convinzione che tutto possa essere risolto facendo capo alla legge scritta, o anche alla norma giuridica certa e incontestabile, pur se non scritta. Nei modi suoi propri, non tutti egualmente da accogliere, e negli estremismi suoi caratteristici, non tutti egualmente da respingere, il Géný ha avuto il merito di richiamare la nostra attenzione, la nostra coscienza di giuristi alla verità nuova, ma spesso dimenticata, della « viva vox » dell'interprete, e in particolare del giudicante, in cui il diritto, in ultima analisi, si incarna: « viva vox » di un interprete che non può, anzi non deve, fare a meno di guardarsi intorno, nell'ambiente sociale in cui opera, quando è indotto a tradurre l'astratto della norma nel concreto della sua applicazione. Forse scusabilmente trascinato dal fascino di questa suggestiva visione, il Grossi chiude peraltro il suo saggio con un'affermazione (cfr. p. 156 s.) che lascia, almeno « allo stato degli atti » (siamo storici, no?), piuttosto dubbiosi. Secondo lui, avrebbe peccato di autoritarismo, di assolutismo, addirittura (« verrebbe voglia ») di « fascismo », la disposizione dell'a. 12 co. 2 delle « preleggi » italiane (entrate in vigore nel 1942), là dove dice che, nell'interpretazione delle leggi non penali e non eccezionali (cfr. per queste l'a. 14), l'interprete, quando tutto manchi e quando anche l'integrazione analogica non sia sufficiente, deve far capo ai « principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato », e ciò mentre invece l'a. 3 del codice civile del 1865 parlava più genericamente di « principi generali del diritto ». A prescindere dalla retorica accesamente nazionalistica e fascistica cui il guardasigilli dell'epoca ha fatto ampio ricorso nello stendere la « relazione al re », io non saprei

dire se il legislatore del 1942, quanto meno riguardo alla disposizione considerata, sia stato realmente affetto da « statolatria » nel limitare l'utilizzazione dei principi generali a quelli relativi all'ordinamento giuridico « dello stato ». Mi sentirei invece di osservare che egli, aderendo ad una diffusissima linea interpretativa affermatasi ben prima del sopraggiungere (nel 1922) del « regime fascista », ha reso omaggio ad un criterio di sano realismo e di apprezzabile sensibilità storicistica. Nessuno ha mai contestato e ragionevolmente contesta che la giurisprudenza (o, per meglio intenderci, quella che oggi si suole chiamare la « dottrina ») sia pienamente libera di varcare i confini dello stato (e, dentro o fuori di quei limiti, i confini più incerti della « nazione ») nel ricercare e nel fissare i così detti « orientamenti generali del diritto » (valevoli anche per la materia penalistica e per ogni altra materia). Tanto meno è dato contestare che i poteri statali, a ciò indotti dai rilievi dei giuristi e dei così detti « teorici generali » del diritto, possano introdurre nel nostro paese, mediante trattati o convenzioni internazionali, sia in formula esplicita e sia in segnalazione implicita, altri principi orientativi, sopra tutto se comuni alle nazioni civili (o almeno largamente diffusi nelle stesse). Tutto questo è talmente indiscutibile ed indiscusso, che è stato solennemente proclamato anche di recente in un autorevole incontro di superiori cervelli verificatosi in seno all'Accademia italiana dei Lincei (27-29 maggio 1991: v. la relazione introduttiva di A. Falzea, in *Panorami* 3 [1991] 1 ss.). Ma a che cosa si riferiscono gli a. 12-14 delle nostre preleggi? Essi si riferiscono, si limitano a riferirsi all'interpretazione giurisdizionale del diritto, cioè, per meglio intenderci, all'attività di quella che oggi si suole chiamare impropriamente la « giurisprudenza ». Con tutto il rispetto per la Suprema Corte di Cassazione italiana, che in me supera ogni altro sentimento, temo forte che anche le Sezioni Unite della Cassazione, se non fossero vincolate per ora (sin quando cioè non vi saranno gli Stati Uniti dell'Europa o del Mondo) a « giudicare italiano » (così come è, del resto, in relazione al diritto vigente nel proprio paese, per ogni altra magistratura giudicante straniera), persino le Sezioni Unite, dicevo, potrebbero facilmente abbracciare tanto indigesti, quanto inammissibili pasticci, ove facessero capo, che so, ad istituzioni e principi fondamentali di altri ordinamenti giuridici e di altre strutture sociali, pur se altamente persuasive e pur se al momento affascinanti o comunque di moda, come è per tutto ciò che vige nel mondo anglosassone. Il che, sia detto con tutta la necessaria e addolorata franchezza, vale anche per i vetusti principi dell'antico diritto romano, cui vi è oggi qualche autore che leva piuttosto fumosi turiboli (v. F. REINOSO BARBERO, *Los principios generales del Derecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo* [1987] 27 ss. e *passim*, su cui seri dubbi ha giustamente espresso M. BALZARINI, *Principi generali del diritto: nuove frontiere di un annoso problema*, in *Riv. dir. civ.* 35 [1989] 301 ss.). Sia lode in conclusione, almeno da parte mia, al così detto « legislatore fascista » per aver precisato, nell'art. 12 delle preleggi, a scanso di ogni equivoco (e quasi in previsione delle scioccaggini che sarebbero state proclamate da alcuni giudici e giuristi nei successivi anni 1968 e dintorni), un punto che dovrebbe essere, io penso, assolutamente ovvio. [A. G.]